

**DDL n. 19 del 17 gennaio 2007, approvato dalla Commissione Giustizia del Senato**

ART. 1. - 1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi) - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

ART. 2. - 1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente: «Art. 143-bis.1 - (Cognome del figlio di genitori coniugati) - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile l'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi. in caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta».

ART. 3. 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 262 - (Cognome del figlio) - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome che i genitori stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale»